



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari

n. 49/i prot
Decreto n 31/2020

Bari, 20 marzo 2020

Il procuratore generale,

- preso atto di quanto disposto dall'art. 83, comma 1°, 2 e 3° lett. b) e c) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;
- considerato che in conseguenza delle norme sopravvenute deve procedersi ad integrare i provvedimenti già adottati ed, in particolare, l'ordine di servizio di cui al decreto n.26 del 10 marzo 2020 con il quale, alla luce delle disposizioni del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, sono state apportate modifiche al calendario di distribuzione del lavoro di udienza e turni licenziato per i mesi di marzo e aprile c.a. secondo i criteri di cui al vigente progetto organizzativo;
- ribadito che il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti penali disposti con il citato art. 83 d.l. 18/2020 fino al 15 aprile ridimensiona significativamente l'attività dei sostituti procuratori generali da svolgersi presso l'ufficio, rendendone non necessaria la quotidiana presenza nel Palazzo di Giustizia;
- valutato che la rimodulazione dei turni ordinari di servizio è necessaria al fine di assecondare le prescrizioni normative tese a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, limitando allo strettamente necessario gli spostamenti delle persone sul territorio nonché la frequentazione dei luoghi aperti al pubblico;
- ribadito, al riguardo, quanto già disposto con provvedimento prot. n. 1867 adottato con decreto n. 27 in data 13.3.2020;

dispone quanto segue per il periodo 23 marzo - 15 aprile 2020:

1. E' confermato il turno di presenza dei sostituti procuratori generali alle udienze secondo il calendario mensile dei mesi di marzo e aprile 2020 già in vigore. Tuttavia, qualora per le udienze programmate non ricorra una o più delle eccezioni di cui all'art. 83, comma 3° lett. b) e c) del d.l. n. 18/2020 in ragione delle quali sole le udienze saranno celebrate, il sostituto titolare dell'udienza è esonerato dalla presenza in ufficio.
2. Il sostituto generale di turno, secondo il calendario vigente, sarà presente in ufficio dalle ore 9 alle ore 15; provvederà alle sostituzioni in udienza/camera di consiglio che dovessero rendersi comunque necessarie nonché al disbrigo di tutti gli atti urgenti (pareri, visti ecc.) ivi compresi quelli che, in base agli ordinari criteri di distribuzione del lavoro, sono di regola attribuiti ad altro sostituto generale il quale non sia presente in ufficio ovvero in condizione di provvedere telematicamente all'adempimento.
3. Sono esonerati dalla presenza in ufficio il sostituto di turno reperibilità (fermo restando che dovrà essere raggiungibile telefonicamente per eventuali emergenze) ed i sostituti procuratori generali che in base al calendario vigente non siano impegnati in attività di

udienza e/o di turno.

4. I magistrati per i quali non è richiesta la presenza in ufficio assicureranno la costante possibilità di collegamento da remoto sia telefonico che telematico e, ove possibile, cureranno l'espletamento di ogni attività di ufficio compatibile con i mezzi telematici a disposizione.
5. Resta confermata la fruizione dei periodi di ferie già autorizzati e si sollecita la formulazione di domanda di ferie da parte dei sostituti procuratori generali che devono tuttora fruire di congedo riferibile agli anni 2018/2019, eventualmente anche anticipando i periodi di congedo previsti nel piano di riparto licenziato prima dell'emergenza sanitaria in atto.
6. L'avvocato generale, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al punto 1) - da effettuarsi, ove non pervenga tempestiva comunicazione dei rinvii di ufficio delle udienze programmate disposti dalle sezioni penali della Corte di Appello, senza formalità mediante contatti telefonici/ telematici con le rispettive presidenze - curerà l'ordine di servizio settimanale contenente l'indicazione delle udienze che saranno celebrate e provvederà a disporre la trasmissione per via telematica ai sostituti generali titolari delle stesse.

Si fa riserva di concordare con la Corte di Appello le modalità di tempestiva comunicazione in ordine alla celebrazione o meno delle udienze in calendario e di provvedere alle eventuali modificazioni del programma di lavoro che si renderanno necessarie per il periodo 16 aprile - 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 6° e 7°, del decreto legge n. 18 del 17.3.2020.

Dispone che a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente comunicato:

- al sig. Presidente della Corte di Appello di Bari;
- ai sig.ri Avvocato generale e sostituti procuratori generali;
- ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto;
- al dirigente amministrativo che ne curerà la diramazione al personale amministrativo ;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione;
- al Consiglio Superiore della Magistratura (settimana-emergenzacovid@cosmag.it);
- al Consiglio Giudiziario Corte di Appello di Bari.

Dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito *internet* della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari.

Il procuratore generale presso la Corte di Appello

annamaria tosto

